



**COMUNE DI PROCIDA**  
**Città Metropolitana Di Napoli**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N° 296 del 23/12/2021**

**OGGETTO: CRITERI E MODALITA' PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA – DISCIPLINA A VALENZA TRANSITORIA \_ATTO D'INDIRIZZO**

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 17:15, nella sala delle adunanze del Comune, legalmente convocata, la GIUNTA COMUNALE si è riunita con la presenza dei signori:

NOMINATIVO	FUNZIONE	PRESENZA	ASSENZA
AMBROSINO RAIMONDO	Sindaco	X	
LUBRANO LAVADERA GIUDITTA	Vice Sindaco	X	
LAURO ROSSELLA	Assessore	X	
MAMELI LUCIA ANTONIETTA	Assessore	X a distanza	
CARANNANTE ANTONIO	Assessore	X	
COSTAGLIOLA LEONARDO	Assessore	X	

Il Segretario Comunale assiste alla seduta in modalità a distanza; il Sindaco, con funzioni di Presidente, e gli altri componenti sono presenti presso la sede comunale, tranne l'Assessore comunale Lucia Mameli presente in modalità a distanza.

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Sindaco Raimondo Ambrosino, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO:**

- Che l'art. 77 co) 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i dispone che *“nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal*

- punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto”;*
- Che l'art. 78 del D.Lgs 50/2016 dispone che: *“E' istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12”*
  - Che l'art. 77 co. 3 del D.Lgs 50/2016: *“(I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante) è stato sospeso fino al 30 Giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020);*
  - Che l'art. 77 co. 4 del D.Lgs 50/2016 precisa che *“I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”* invero l'attuale norma non riporta più la distinzione tra commissari e presidente ma si limita a precisare che la predetta causa di incompatibilità riguarda tutti i commissari, senza distinzione alcuna con la figura del Presidente della Commissione. tale tenore letterale della nuova disposizione normativa appare richiedere chiarimenti interpretativi, in particolare con riferimento al combinato disposto con l'art. 107 del TUEL, che attribuisce espressamente la Presidenza delle Commissioni di gara e di concorso ai Dirigenti e ai Responsabili di servizio negli Enti privi di figure dirigenziali;

- che l'art. 216 del D.Lgs 50/2016 dispone che *“fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto”*;  
Viste:
- la deliberazione dell'ANAC n. 620 del 31/05/2016, concernente i *“Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite dall'Anac per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto”* con cui si delineano le funzioni delle Commissioni giudicatrici, i requisiti di moralità e compatibilità, i criteri per la comprovata esperienza e professionalità, le modalità di iscrizione e di aggiornamento dell'Albo, le modalità delle selezioni dei commissari di gara, nulla esplicita in ordine alla suddetta *“incompatibilità”*, limitandosi ad asserire che il presidente della Commissione di gara può essere *“tra il personale dirigente”* senza distinzione alcuna;
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, con cui l'ANAC definisce i compiti del RUP tra i quali quello di richiedere all'Amministrazione Aggiudicatrice la nomina della Commissione nel caso di affidamento di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni o quanto previsto all'art. 77 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;
- le Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”* approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1190 del 16 novembre 2016, con cui l'ANAC definisce gli adempimenti delle stazioni appaltanti e la funzionalità delle commissioni giudicatrici;

## **CONSIDERATO:**

- che l'articolo 1 comma 1 lett. c) della legge n. 55 del 14/06/2019, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, ha disposto la sospensione sino al 31/12/2020 del comma 3 dell'articolo 77, del D. Lgs. 50/2016 in riferimento all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78 del medesimo e fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
- che l'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 11/09/2020 ha differito al 31 dicembre 2021 la sospensione disposta dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019 (Legge Sbocca cantieri);
- che da ultimo il D.L.N. 77/2021, in vigore dal 1° giugno ha introdotto (articolo 52) delle modifiche anche alle disposizioni del D.l.n. 32/2019, convertito nella citata legge N.55/2019, legge Sbocca cantieri, estendendo la prevista sospensione applicativa di alcune norme del codice dei

contratti fino al 30 giugno 2023, includendo tra le norme oggetto di disapplicazione quelle relative all'albo dei commissari a gestione Anac;

- che, dunque, fino al 30 giugno 2023 i Rup potranno individuare e proporre la nomina dei commissari di gara senza vincoli specifici se non il rispetto della rotazione e delle regole di competenza e trasparenza che ogni stazione appaltante deve previamente individuare, con facoltà di nomina di componenti interni, se dotati della necessaria competenza, finanche del presidente;

- che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno 2021, ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la riformulazione/riscrittura del codice dei contratti, il quale disegno di legge contiene alcuni spunti di particolare interesse, tra questi, sicuramente, il previsto superamento della dinamica di scelta dei membri delle commissioni di gara dall'Albo a gestione Anac;

- che le norme vigenti in materia (artt. 77, comma 3, e Art. 78 Codice dei Contratti) risultano inapplicabili fino al 30 giugno 2023 come previsto dal DI 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) e che testualmente, nell'articolo 1 del disegno di legge, comma 2, lett.f) si legge, tra i criteri cornice entro cui il Governo dovrà operare, la previsione del «*superamento dell'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici e rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di ciascuna amministrazione*»,

Atteso che:

- l'Ente non è attualmente dotato di un regolamento che disciplini l'utilizzo delle risorse interne e/o esterne quali componenti delle commissioni giudicatrici con i relativi compensi associati al servizio;

- il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 *Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi*

(G.U. n. 88 del 16 aprile 2018) entrerà decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione della delibera istitutiva dell'Albo di cui all'art. 78 del codice da parte dell'ANAC;

- giusta Delibera di C.C n. 52 del 11/07/2016 Asmel Consortile Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) Codice Fiscale 12236141003 è stata delegata quale centrale di committenza in house ed è nella facoltà della stazione appaltante delegare ad Asmel la nomina della Commissione giudicatrice, con conseguente impegno a carico del bilancio dell'ente di copertura delle spese da Asmel previste;

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- individuare, nelle more dell'entrata a regime dell'Albo a gestione Anac e/o di nuovi interventi legislativi, disciplina con valenza transitoria, afferente le regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina da parte della Stazione Appaltante dei componenti delle Commissioni giudicatrici;

- esprimere, pertanto, indirizzo, ai Responsabili delle Sezioni, nelle more dell'approvazione del Regolamento interno sull'affidamento di lavori, servizi e forniture attualmente in fase di redazione affinché le procedure di nomina delle commissioni giudicatrici siano espletate a mezzo avviso pubblico e/o comunque con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e competenza, valutando le esperienze professionali - attestate dai rispettivi curricula - maturate dai soggetti individuati quali commissari;

- individuare quali criteri di riferimento per la determinazione del compenso dei componenti le commissioni giudicatrici quelli previsti dal richiamato Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 ancorché ancora non entrato in vigore, dando atto che le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui all'Allegato A del predetto decreto, che si allega alla presente, a stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il grado di complessità dell'affidamento;
- b) il numero dei lotti;
- c) il numero atteso dei partecipanti;

- d) il criterio di attribuzione di punteggi;  
e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

Dato atto che:

- i compensi di cui alla allegata Tabella devono ritenersi comprensivi di tasse, contributi e rimborsi spese;

- rimane, comunque, nella facoltà della stazione appaltante delegare ad Asmel la nomina della Commissione giudicatrice, con conseguente impegno a carico del bilancio dell'ente di copertura delle spese da Asmel previste;

- rimane impregiudicata, altresì, la possibilità per il Rup di nomina di componenti interni all'ente, con esclusione di compensi, se dotati della necessaria competenza;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ritenuto di provvedere in merito;

#### **RICHIAMATO:**

- il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- il D.Lgs. 267 del 18.12.2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis T.u.el.;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. Di approvare le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di individuare, nelle more dell'entrata a regime dell'Albo a gestione Anac e/o di nuovi interventi legislativi, disciplina con valenza transitoria, afferente le regole di competenza e trasparenza da osservare per la nomina da parte della Stazione Appaltante dei componenti delle Commissioni giudicatrici;
3. Di esprimere, pertanto, indirizzo, ai Responsabili delle Sezioni, nelle more dell'approvazione del Regolamento interno sull'affidamento di lavori, servizi e forniture attualmente in fase di redazione affinché le procedure di nomina delle commissioni giudicatrici siano espletate a mezzo avviso pubblico e/o comunque con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e competenza, valutando le esperienze professionali - attestate dai rispettivi curricula - maturate dai soggetti individuati quali commissari;
4. Di individuare quali criteri di riferimento per la determinazione del compenso dei componenti le commissioni giudicatrici quelli previsti dal richiamato Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 12 febbraio 2018 ancorché ancora non entrato in vigore, dando atto che le stazioni appaltanti procedono, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui all'Allegato A del predetto decreto, che si allega alla presente, a stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) il grado di complessità dell'affidamento;
  - b) il numero dei lotti;
  - c) il numero atteso dei partecipanti;
  - d) il criterio di attribuzione di punteggi;
  - e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

4. Di dare atto che:

- i compensi di cui alla allegata Tabella devono ritenersi comprensivi di tasse, contributi e rimborsi spese;
- rimane, comunque, nella facoltà della stazione appaltante delegare ad Asmel la nomina della Commissione giudicatrice, con conseguente impegno a carico del bilancio dell'ente di copertura delle spese da Asmel previste;
- rimane impregiudicata, altresì, la possibilità per il Rup di nomina di componenti interni all'ente, con esclusione di compensi, se dotati della necessaria competenza.

Con successiva favorevole ed unanime votazione la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 T.u.e.l..

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Raimondo Ambrosino

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Virginia Terranova  
(atto sottoscritto digitalmente)